

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 16/06/2021

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di essere titolare di tre buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", di aver chiesto il rimborso degli stessi e di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli. Argomenta sul punto che i timbri modificativi dei tassi di rendimento apposti sui buoni nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale, come da consolidato orientamento ABF, deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli stessi.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente in data 26 febbraio 2021, il ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio accerti il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza, circoscrivendo la propria domanda al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro del titolo (Lire 258.150 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità, con riguardo ai BFP del valore di Lire 1.000.000; Lire 129.075 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità, con riguardo al BFP del valore di Lire 500.000). Chiede inoltre il riconoscimento degli interessi legali maturati e maturandi dal reclamo al saldo.



L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce in via preliminare che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell'ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle "operazioni e ai comportamenti" verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Eccepisce inoltre che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF.

Nel merito, dichiara che il ricorso è infondato in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovvero sia dei tassi della nuova serie Q. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dallo stesso Decreto per la serie "Q". Conclude che alla scadenza dei buoni è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del Decreto ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. In particolare, è stato riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986 sino al 20° anno, con interessi composti, e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Precisa che il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse e che l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

L'intermediario chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF e di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009. Nel merito, chiede il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

Replicando alle controdeduzioni la parte ricorrente precisa che le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario sono inconferenti ed infondate, in quanto contrastanti con la normativa di riferimento e collidenti con il consolidato orientamento della giurisprudenza arbitrale. Nel merito, ribadisce che le eccezioni sollevate sono parimenti infondate in quanto i timbri apposti sul retro dei titoli controversi nulla dispongono in merito ai rendimenti successivi al 20° anno di fruttuosità, sicché – in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di merito ed arbitrale – sussiste il legittimo affidamento del sottoscrittore al riconoscimento dei rendimenti indicati in valore assoluto in calce alla tabella meccanograficamente stampigliata sul retro dei buoni.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su tre buoni fruttiferi postali.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa della parte ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare parte resistente argomenta che il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni, avvenuta nell'anno 1986, e quindi posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.

Come da consolidato orientamento dell'ABF l'eccezione non può trovare accoglimento. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha da tempo espresso il principio in base al quale nel caso di rapporti di durata deve farsi riferimento *al petitum* per verificare se si fondi su vizi genetici oppure su una diversa divergenza che riguardi gli effetti del negozio



giuridico posto in essere (Collegio di Coordinamento, per tutte decisione n. 5673/2013). Essendo la domanda proposta nell'odierno ricorso volta al rimborso di buoni emessi nel 1986, con effetti definitivi solo allo spirare del termine di prescrizione degli stessi, ne deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (cfr. da ultimo Collegio di Torino decisione n.7133/2020).

L'intermediario eccepisce anche l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni.

L'eccezione non merita accoglimento. Anche su tale punto si è espresso il Collegio di Coordinamento, chiarendo come ai Buoni Fruttiferi non possa essere attribuita la qualifica di "strumenti finanziari" né di "prodotti finanziari", in quanto tali sottratti alla competenza dell'Arbitro, cosicché l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* deve essere disattesa (cfr. Collegio di Coordinamento, per tutte decisione n. 5673/2013).

Venendo al merito della questione, dalla documentazione prodotta il ricorrente risulta essere titolare di tre BFP della serie Q/P, di cui due del valore nominale di lire 500.000 ciascuno, emessi entrambe il 7/11/1986, ed uno del valore nominale di lire 1.000.000 emesso il 16/10/1986.

I buoni, originariamente della serie "P", riportano sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del DM 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale degli stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà dei titoli i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere i rendimenti previsti sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, oltre ai richiesti interessi legali dal giorno della domanda, merita di essere accolta

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA